



POLIZZA RCT CIAB – BIKE XTOURS

Compagnia Assicurativa UNIPOL agenzia ASSIEME 2008 s.r.l. fax 011-24.75.591 attivo 24 ore
e-mail: info@assieme2008.it

RIFERIMENTO: POLIZZA RC 2372/65/132459061

DEFINIZIONI

Contraente: Il "Club Imprese Amiche della Bicicletta", (C.I.A.B.).

Assicurati: Le seguenti tipologie di Imprese aderenti al C.I.A.B.:

- noleggiatori di biciclette;
- operatori turistici che organizzano gite, escursioni, raduni in bicicletta e che concedono in noleggio e/o in uso la bicicletta ai loro clienti per partecipare alla manifestazione da essi organizzata;
- alberghi che concedono in noleggio e/o in uso la bicicletta ai loro clienti durante il periodo di soggiorno;
- aziende in genere, che organizzano in proprio o tramite Cral o enti similari gite, escursioni, raduni in bicicletta per i loro dipendenti, titolari, soci lavoratori ed eventuali rispettivi familiari e che possono concedere in noleggio e/o in uso la bicicletta agli stessi, per partecipare alla manifestazione da esse organizzata.

Sono inoltre considerati "assicurati":

- Gli utilizzatori delle biciclette loro concesse in noleggio e/o uso dalle imprese di cui sopra.
- Tutti coloro che partecipano alle gite/manifestazioni organizzate dalle imprese stesse con la bicicletta propria.

Giornate Presenza: Il numero delle giornate presenza verrà calcolato come segue:

- per gli operatori turistici e le aziende: la somma del numero dei partecipanti alle gite/manifestazioni svolte nell'anno assicurativo; qualora una o più gite/manifestazioni avessero una durata superiore ad un giorno, il numero dei partecipanti a dette gite sarà moltiplicato per i giorni di durata della gita stessa;
- per i noleggiatori e gli alberghi: la somma dei noleggi o uso concessi nell'anno assicurativo; qualora uno o più noleggi o uso avessero una durata superiore ad un giorno, relativamente a questi ultimi, saranno conteggiati tanti noleggi quanti sono i giorni di durata.

Bicicletta: Velocipede a più ruote, anche con pedalata assistita.

CONDIZIONI PARTICOLARI

- 1) La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e per conto delle imprese associate definite "assicurati" e assicura la responsabilità civile derivante a queste ultime dalla loro attività di:
 - a) proprietario e/o noleggiatore e/o fornitore di biciclette;



- b) organizzatore di gite, escursioni, raduni, manifestazioni non competitive ed eventi simili, il tutto con l'uso della bicicletta.
- 2) La garanzia si estende alla:
- responsabilità civile personale degli utilizzatori della bicicletta di loro proprietà o fornita dall'impresa assicurata e loro derivante dall'uso della stessa, esclusivamente durante la manifestazione organizzata;
 - responsabilità civile personale degli utilizzatori della bicicletta fornita dall'impresa assicurata e loro derivante dall'uso della stessa, esclusivamente durante il periodo del noleggio;
 - responsabilità civile personale degli accompagnatori, istruttori, capi gita e addetti in genere all'esercizio delle attività di cui al punto 1) svolte per conto delle imprese assicurate;
 - responsabilità civile derivante dal montaggio e dallo smontaggio delle strutture inerenti le attività suddette e dalla somministrazione di cibi e bevande durante le manifestazioni;
- 3) A maggior chiarimento e/o precisazione di quanto previsto in polizza, si conviene che siano considerati terzi nei confronti delle imprese assicurate: gli accompagnatori, gli istruttori, i capi gita e gli addetti in genere all'attività di cui sopra svolta per conto delle imprese stesse, oltre i propri dipendenti esclusivamente durante la manifestazione.
- 4) L'assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12/06/1984 n. 222.
- 5) Relativamente al punto 1) lettera a), la garanzia inizia dal momento in cui l'utilizzatore prende in consegna il velocipede e termina al momento della riconsegna dello stesso. Relativamente al punto 1) lettera b), la garanzia inizia dal momento in cui l'utilizzatore si trova nel luogo del ritrovo fissato per l'inizio della gita/manifestazione e cessa a gita/manifestazione ultimata anche in luogo diverso. La garanzia non è operante in caso di abbandono della comitiva.
- Rimane comunque escluso il rischio in itinere (dal domicilio al luogo di ritrovo e viceversa).
- 6) L'individuazione degli Assicurati avviene come segue:
- imprese associate: tutte quelle risultanti dall'elenco che segue. In caso di inclusioni/esclusioni o variazioni all'elenco di cui sopra, si farà riferimento alle comunicazioni del Contraente ed il nuovo stato di cose avrà effetto dalle ore 24 del giorno della comunicazione;
 - utilizzatori delle biciclette noleggiate e/o fornite e/o partecipanti con bicicletta propria: si farà riferimento alle scritture tenute dall'impresa fornitrice del mezzo e/o organizzatrice della gita/manifestazione.
- 7) In caso di sinistro la denuncia alla Società deve essere presentata dall'impresa che ha fornito la bicicletta e/o che ha organizzato la manifestazione.
- Per i sinistri dovuti a responsabilità o presunta tale dell'impresa, la stessa deve produrre:
- descrizione dell'evento e delle relative cause o presunte tali;
 - generalità del danneggiato;



- documento (ricevuta di pagamento del noleggio o altro documento probante) comprovante l'avvenuto noleggio o uso da parte del cliente;
- in caso di danno arrecato ai partecipanti, la scheda della gita da cui si evinca la partecipazione del danneggiato alla gita stessa.

Per i sinistri dovuti a responsabilità o presunta tale dell'utilizzatore:

- la medesima documentazione del comma precedente oltre al documento comprovante il giorno dell'utilizzo, comprendente l'orario della consegna del velocipede e l'orario della restituzione dello stesso e/o la scheda della gita da cui si evinca la partecipazione dell'Assicurato e l'identificazione del terzo danneggiato.

8) La Condizione Speciale 17 stampata nel Fascicolo Informativo di polizza si intende non operante.

Massimale € 2.000.000,00 Franchigia € 500,00 per sinistro